

COMUNE DI PIOMBINO

(PROVINCIA DI LIVORNO)

LOCALITÀ VIGNARCA

PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E
L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITÀ ESISTENTE
DI ITTICOLTURA

VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A V.I.A.

art. 19 Dlgs.152/2006 e art.48 LRT 10/2010

RICHIEDENTE: **IGF Società Agricola s.r.l.**

SEDE LEGALE: LOC. VIGNARCA N° 24 - 57025 PIOMBINO (LI)

P.IVA - C.F.: 01653590537



OGGETTO:

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE VIGENTE

DATA ottobre 2022


AGG.

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. Cristina Guerrieri
Via Lombroso 64/A - Piombino (LI)
tel. 338 8677521
cristina.guerrieri@tiscali.it
cristina.guerrieri@archiworldpec.it

- Arch. Roberto Scateni
- Biol. Paolo De Marzi
- Biol. Diogo Nunes Rosado
- Arch. Francesca Guerriero
- P.I. Roberto Simoncini
- Geol. Luca Finucci
- Geom. Gabriele Graziani

STUDIO
ALLEGATO 2



Visto il Regolamento per l'organizzazione dello sportello unico delle attività produttive del Comune di Piombino approvato con D.G.C. n. 37 del 01 febbraio 2013;

Vista la Disposizione Dirigenziale n. 5 del 31 dicembre 2019 "Assegnazione Procedimenti "AUA" al Servizio Sviluppo Economico";

Visto il D. Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il DPR n. 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale, gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/12 convertito in L. n. 35/12";

Richiamati:

- la L.R. n. 22 del 03 marzo 2015 e s.m.i. "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014";
- la D.G.R.T. n. 1332 del 03 dicembre 2018 "Linee guida per l'applicazione delle procedure in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (art. 23 D.P.G.R. 13/R-2017) e Tariffario AUA che sostituiscono integralmente l'Allegato A della D.G.R. 1227/2015 e Check list dei controlli";
- la L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" e s.m.i.;
- la Delibera C.R. 25/01/2005 n. 6 "Approvazione del Piano di tutela delle Acque";
- la Legge n. 447 del 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- l'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 "Semplificazione della documentazione di impatto acustico";
- la L.R. n. 89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico" e s.m.i.;
- la D.G.R.T. n. 857 del 21/10/2013 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98";
- la D.G.R.T. n. 490 del 16/06/2014 "Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- la L.R. n. 40/2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa" e s.m.i.;

Accertato di avere titolo al rilascio dell'autorizzazione unica SUAP come risulta dalla documentazione allegata all'istanza;

RILASCIA

ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, il provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Livorno con determinazione dirigenziale n. 103 del 13 giugno 2014, volturata con atto n. 1/15/V del 12 marzo 2015 a favore della Ittica Golfo

di Follonica Società Agricola s.r.l. e successivamente con atto n. 04/20/V del 03/03/2020 volturata a favore della IGF Società Agricola s.r.l., a favore della IGF Società Agricola s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Lococo Pietro, con sede legale in Piombino (LI), Loc. Vignarca, 24, P. IVA 01653590537, per lo stabilimento ubicato in Piombino, Loc. Vignarca, 24, aggiornando i titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del DPR 59/2013:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dando atto del non superamento dei limiti di cui alla relazione previsionale del tecnico in acustica.

La presente autorizzazione unica:

- ⇒ **mantiene la medesima validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 103 del 13 giugno 2014;**
- ⇒ **è soggetta alle eventuali prescrizioni indicate negli atti rilasciati dai soggetti titolari dei vari endoprocedimenti interessati al presente procedimento unico, che si intendono tutte espressamente richiamate. In particolare il titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'allegato "A" (relativo al titolo di cui alla lettera a) comma 1 art. 3 del D.P.R. 59/2013), che sostituisce l'allegato "1" della AUA n. 103 del 13 giugno 2014 con relative prescrizioni;**
- ⇒ **è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000;**
- ⇒ **abilita in merito agli endoprocedimenti attivati, restando a carico dell'interessato l'attivazione degli ulteriori procedimenti necessari per l'avvio dell'attività;**

Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 103 del 13 giugno 2014, volturata con atto n. 1/15/V del 12 marzo 2015 a favore della Ittica Golfo di Follonica Società Agricola s.r.l. e successivamente con atto n. 04/20/V del 03/03/2020 volturata a favore della IGF Società Agricola s.r.l., non esplicitamente modificate dal presente atto.

Sono sempre e comunque fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

Formano parte integrante ed essenziale della presente autorizzazione unica i documenti di seguito elencati quali provvedimenti finali degli endoprocedimenti rilasciati dagli enti terzi per le rispettive competenze, che restano depositati in copia agli atti della pratica:

- Atto Dirigenziale n. 19715 del 05 ottobre 2022 rilasciato dalla Regione Toscana;
- Allegato "A - Scarichi idrici";

La mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative di settore.

Informativa Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per l'attuazione dei servizi del COMUNE DI PIOMBINO, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire

le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici del COMUNE DI PIOMBINO a norma di legge vigente per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali e del Manuale del Sistema di Fascicolazione e Conservazione del Comune di Piombino. I dati saranno comunicati alla Guardia di Finanza per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il COMUNE DI PIOMBINO Via Ferruccio n. 4. Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del trattamento e del RDP del comune, saranno consultabili sul sito del comune all'indirizzo:
http://www.comune.piombino.li.it/pagina1531_privacy.html

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Piombino, 07 ottobre 2022

Il Dirigente del Settore
Programmazione Territoriale ed Economica
Arch. Salvatore Sasso
documento sottoscritto digitalmente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI

Responsabile di settore Simona MIGLIORINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15117 del 28-07-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 19715 - Data adozione: 05/10/2022

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013-
Provvedimento di modifica - IGF Società Agricola srl - Comune di in Piombino, Località
Vignarca n.24. Riferimento Suap del 24/06/2022. Identificativo pratica n.56312

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/10/2022



Signed by
MIGLIORINI
SIMONA
C = IT
O = Regione
Toscana

Numero interno di proposta: 2022AD021469

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

Visto il D.P.R. n. 160 del 7/09/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Vista la L. R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Vista la D.G.R.T. n. 1332 del 03/12/2018 “Linee guida per l'applicazione delle procedure in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (art. 23 D.P.G.R. 13/R-2017) e Tariffario AUA che sostituiscono integralmente l'Allegato A della D.G.R. 1227/2015 e Check list dei controlli”;

Visto il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. n. 20/2006 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e s.m.i.;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20”;

Vista la Delibera C.R. 25/01/2005 n. 6 “Approvazione del Piano di tutela delle Acque”;

Vista la Legge n. 447 del 26/10/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i.;

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 “Semplificazione della documentazione di impatto acustico”;

Vista la L.R. n. 89/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico” e s.m.i.;

Vista la D.G.R.T. n. 857 del 21/10/2013 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98”;

Vista la D.G.R.T. n. 490 del 16/06/2014 “Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico”;

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa” e s.m.i.;

Vista l'istanza presentata in data 24/06/2022 al SUAP del Comune di Piombino e acquisita al nostro prot. n. AOOGRT/256003/P 050045 in data 24/06/2022 (identificativo pratica in Aramis 56312) con la quale l'impresa IGF Società Agricola con sede legale in Piombino, Località Vignarca n.24, richiede la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Livorno a favore dell'impresa Falesia Società Agricola s.r.l. con la Atto Dirigenziale n. 103 del 13/06/2014, volturata dal Comune di Piombino con l'atto n. 1/15/V del 12/03/2015 a favore della ditta Ittica Golfo di Follonica Società Agricola s.r.l ed ancora volturata alla ditta IGF Società Agricola dalla Regione Toscana col Decreto Dirigenziale n. 2841 del 27/02/2020 relativamente all'attività di allevamento ittico in mare e a terra.

Dato atto che l'Impresa, in particolare, chiede:

- modifica sostanziale autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e domestiche recapitanti in acque superficiali di cui all'art 124 del D.lgs. 152/2006 per installazione di n° 2 lavareti;

Considerato che a seguito delle verifiche sulla correttezza formale della domanda, ai sensi dell'art. 4 c.1 del D.P.R. 59/2013, secondo quanto previsto dalla DGRT n. 1332/2018, con nota prot. AOOGR/272666/P 050045 del 07/07/2022 è stata richiesta l'inclusione in AUA del titolo di acustica a cui la Ditta deve ritenersi soggetta in ragione anche dell'introduzione dei nuovi macchinari oggetto del procedimento di modifica.

Dato atto che la Ditta ha provveduto ad inviare idonea ed esaustiva documentazione integrativa acquisita con prot. n. 0297264 del 26/07/2022, chiedendo l'inclusione in AUA anche del titolo di:

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Dato atto che l'Impresa ha dichiarato nell'istanza che l'attività non è soggetta alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

Vista la nota prot. 302858 del 29/07/2022 con la quale è stato richiesto ad Arpat Dipartimento di Piombino Elba e al Comune di Piombino, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, il parere/contributo istruttorio così come previsto dal DGR 1332 del 3.12.2018

Visto il contributo di A.R.P.A.T. Dipartimento di Piombino Elba acquisito con protocollo regionale n. 0353904 del 16/09/2022;

Considerato che, in relazione al titolo abilitativo in materia di acustica, l'impresa ha presentato documentazione previsionale di impatto acustico che attesta il rispetto dei limiti del PCCA;

Dato atto che in merito a quanto dichiarato dall'Impresa in materia di acustica è stata data informazione al Comune con nota prot. n. 302858 del 29/07/2022, anche ai fini degli eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per eventuali segnalazioni;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Livorno con l'Atto Dirigenziale n. 103 del 13/06/2014 e s.m.i.;

Visto l'Ordine di Servizio n. 19/2022 adottato con nota prot. 0279791 del 12/07/2022;

Visto il Decreto della Direzione Ambiente ed Energia n. 15117 del 28/07/2022;

Visto l'Ordine di Servizio n. 1/2022 adottato con nota Prot. n. 0316599 del 10/08/2022;

Dato atto che il presente Decreto è stato verificato dalla Posizione Organizzativa competente;

DECRETA

1. di adottare ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 il provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Livorno a favore dell'impresa Falesia Società Agricola srl con l'Atto Dirigenziale n. 103 del 13/06/2014, volturata dal Comune di Piombino con l'atto n. 1/15/V del 12/03/2015 a favore della ditta Ittica Golfo di Follonica Società Agricola s.r.l ed ancora volturata dalla Regione Toscana col Decreto Dirigenziale n. 2841 del 27/02/2020 alla ditta IGF Società Agricola s.r.l., P.IVA 01653590537, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede legale e stabilimento in Piombino, Località Vignarca n. 24, aggiornando i titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del DPR 59/2013:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dando atto del non superamento dei limiti di cui alla relazione previsionale del tecnico in acustica;
2. di dare atto che il titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'allegato A (relativo al titolo di cui alla lettera a) comma 1 art. 3 del D.P.R. 59/2013), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l'allegato "1" della AUA n. 103 del 13/06/2014 con relative prescrizioni;
 3. di confermare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di AUA 103 del 13/06/2014 e s.m.i. non esplicitamente modificate dal presente atto, compresa la durata;
 4. di ricordare che, ai fini dell'eventuale rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della stessa invia all'autorità competente, tramite SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013. È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
 5. di dare atto che l'impresa dovrà comunicare preventivamente, nei modi e nei termini previsti all'art. 6 del DPR 59/2013, eventuali modifiche che si intendono apportare all'attività ed al progetto autorizzato;
 6. di stabilire che il provvedimento trasmesso dal competente SUAP dovrà essere conservato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo;
 7. di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando pertanto che la presente autorizzazione non esonera dalla necessità di conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati non ricompresi in AUA, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività di cui trattasi;
 8. di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Piombino, il quale provvederà a inviare copia dell'atto autorizzativo, indicando la data di notifica all'Impresa richiedente, al Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali della Regione Toscana, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento;
 9. di dare atto che il presente provvedimento afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal DPR 59/2013, con riferimento ai titoli abilitativi in esso ricompresi come sopra specificati e viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
 10. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalle normative di settore, citate in premessa, per i titoli abilitativi sostituiti dalla presente AUA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Scarichi idrici

00f071a915c08686a38e1ef72b91f45b125320cae20f9b8a84b9d56398305d3d

CERTIFICAZIONE



sottoscritto elettronicamente

Signed by BIANCHI

CRISTINA

C = IT

O = Regione Toscana

Allegato A

PARTE DESCRITTIVA

Gli scarichi sono inerenti le acque reflue industriali ed assimilabili a domestiche provenienti dall'attività di allevamento ittico.

L'attività di allevamento ittico a terra è condotta con 39 vasche per complessivi 4.800 m² circa di superficie di allevamento con una volumetria di acque in vasca di circa 7.200 m³. Le vasche sono alimentate da un flusso continuo di acque marine direttamente proveniente dal mare senza trattamenti intermedi.

L'organizzazione è anche titolare di un allevamento a mare (autorizzato con apposita concessione).

Nello stabilimento viene effettuato l'incassettamento dei prodotti pescati (da allevamento a terra e da allevamento a mare).

L'impianto di trattamento delle acque reflue provenienti dalle vasche di allevamento consiste in: una serie di vasche di decantazione e depurazione sequenziali atte alla riduzione dei sedimenti ed alla depurazione e più precisamente:

la prima vasca con superficie di complessivi 1230 m² e volume di 2730 m³ separata in due settori indipendenti con un muro a sfioramento a cascata che permette una efficace decantazione ed una ossigenazione consistente del refluo;

lo scarico viene successivamente inviato a ulteriori due vasche (una di 860 m² e 1045 m³ e l'altra di 1310 m² e 1635 m³) con un'altezza dell'acqua di circa 1,0 metri, attraverso l'azione solare e dei microrganismi innesca ulteriori processi di depurazione.

Tutte le acque prelevate dal mare, successivamente allo stazionamento nelle vasche di allevamento, vengono re-immesse nel Fosso Vignarca dopo circa 8 ore di percorrenza e permanenza nelle suddette vasche. Gli scarichi derivanti dalle vasche a regime ammontano a circa 6.000.000 m³/anno.

Gli scarichi di tipo civile sono quelli riconducibili all'uso dei servizi igienici e di 1 cucina presenti in azienda e più precisamente: Abitazione (1 wc + 1 cucina); Servizi del personale (1 wc); Magazzino (1 wc + 1 lavabo); Uffici e locali di servizio (6 wc con lavabi); Fabbricato commercializzazione (2 wc con lavabi). I reflui civili sono trattati in varie fosse imhoff (n° 6 di dimensioni adeguate, una per ciascun settore di provenienza); tutte le imhoff, collegate in serie tra loro, convogliano infine in un pozzo interrato a tenuta di 50 m³ circa con pompa ad immersione. I reflui vengono successivamente spinti in una vasca di calma di capienza di 1000 m³ con rilascio controllato, con una portata di 0,06 litri al secondo. Lo scarico è convogliato unitamente ai reflui industriali sopra descritti nel fosso Vignarca, miscelandosi in proporzioni di 315 m³ su 6.000.000 m³ (0,000053%, rapporto 1:18.000 circa).

Oggetto della modifica sono gli scarichi derivanti dall'installazione di 2 lavareti, poste in prossimità delle vasche di allevamento. Con l'apporto di acqua, prelevata da un pozzo, i residui presenti ed attaccati alle maglie delle reti (tipicamente costituiti da piccole cozze ed alghe) per effetto della rotazione si staccano lasciando la rete pulita. Il ciclo prevede lavaggi di durata variabile (4/5 ore) sulla base del livello di sporcizia delle reti e si attesterà su un numero di 8/10 reti a settimana. I consumi previsti per i lavaggi saranno orientativamente di 16 m³/h per entrambe (quindi circa 80 m³/giorno). Il lavaggio può essere effettuato a ciclo chiuso o semiaperto (cioè è possibile caricare l'acqua per il lavaggio e scaricarla solo a lavaggio ultimato, oppure lasciare che una quota di acqua venga espulsa in continuo durante il lavaggio); nel caso del lavaggio a ciclo semiaperto il quantitativo di acqua utilizzata sarà superiore ma la durata del ciclo risulterà minore; lo scarico è selezionabile da apposita valvola manuale posta nella parte bassa dell'apparecchiatura. Lo scarico delle acque si immetterà

direttamente nel canale di raccolta delle acque provenienti dall'allevamento a terra, per poi confluire alle vasche di trattamento esistenti.

L'alimentazione avviene direttamente dal pozzo di proprietà (lo stesso utilizzato per il lavaggio delle vasche a terra) ed il consumo sarà contabilizzato da apposito contatore.

I reflui complessivamente risultanti dai trattamenti di cui sopra sono scaricati nel fosso Vignarca (che conduce al mare), con punto di scarico identificato con sigla S1.

È stato acquisito il contributo tecnico di Arpat Dipartimento di Piombino Elba acquisito agli atti regionali prot. n. 0353904 del 16/09/2022 con il quale si esprime parere favorevole con prescrizioni alla modifica dell'autorizzazione allo scarico, con il quale è stato in particolare indicato che, alla luce dei risultati sempre conformi delle analisi, effettuati dall'azienda dal 2015 ad oggi, si ritiene opportuno che i campionamenti e le analisi siano limitati al solo punto di scarico S1.

PRESCRIZIONI:

Lo scarico delle delle acque reflue industriali e assimilate a domestiche della Ditta IGF Società Agricola (nella persona del legale rappresentante pro tempore), provenienti dallo stabilimento ubicato in Località Vignarca n.24 Comune di Piombino (LI) in corpo idrico superficiale (Fosso Vignarca), è autorizzato alle seguenti condizioni:

1. Le acque reflue scaricate dovranno:
 - 1.a. rispettare costantemente i limiti fissati per lo scarico in corpo idrico superficiale dalla Tab.3 Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; nel periodo 1 Aprile/30 Settembre lo scarico dovrà altresì rispettare il limite di 5000 UFC/100 ml per il parametro *Escherichia Coli*;
2. lo scarico dovrà essere munito di apposito pozzetto di ispezione e prelevamento con stramazzo idoneo alla realizzazione di campionamenti che, a carico del titolare dello scarico, dovrà essere mantenuto sgombro, facilmente accessibile ed in linea con le norme previste per la sicurezza degli operatori addetti al controllo e ai prelevamenti;
3. La Ditta dovrà mantenere efficienti gli impianti di depurazione a servizio dei reflui prodotti, incluso l'impianto di trattamento delle acque reflue assimilabili a domestiche, verificandone il funzionamento e garantendo una adeguata manutenzione, conformemente a quanto indicato nei Piani di gestione presentati dalla ditta, provvedendo periodicamente a smaltire i depositi di fanghi, di idrocarburi e di olii accumulati tramite ditte specializzate;
4. In relazione al precedente punto 3 deve essere adottato un Registro d'impianto in cui devono registrati tutti gli interventi effettuati sull'impianto (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti o interruzioni di funzionamento). La documentazione che attesti l'effettuazione delle operazioni di periodica manutenzione ed autocontrollo e di estrazione fanghi che consenta l'identificazione della ditta esecutrice, dovranno essere conservati presso lo stabilimento. Il Registro e la documentazione di cui sopra devono essere resi disponibili ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli organismi di controllo.
5. la Ditta dovrà effettuare n. 1 analisi annuale allo scarico S1 dei seguenti parametri: pH, conducibilità, temperatura, BOD5, COD, solidi sospesi totali, azoto nitrico, azoto nitroso, ammoniacale, azoto totale, fosforo totale, saggio di tossicità acuta; nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre dovrà essere effettuata n. 1 analisi mensile allo scarico S1 per il parametro *Escherichia coli*.

6. La ditta dovrà continuare a garantire idonea impermeabilizzazione dei bacini di sedimentazione al fine di evitare fenomeni di infiltrazione;
7. La ditta dovrà continuare a mantenere idonee modalità di quantificazione delle portate scaricate con conservazione biennale dei dati;
8. La Ditta dovrà comunicare eventuali variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico come previsto dall'art. 12 del DPGR 46/R/08. Qualora si verificassero le condizioni del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione e dovrà comunque essere comunicato ogni cambiamento (anagrafico, societario etcc.) relativo al titolare della presente disposizione;
9. Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite allo scarico, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana Direzione Ambiente e Energia Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali e l'ARPAT, entro le otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere lo scarico se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.